



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 105 del 04/08/2022

Oggetto:

Adozione schema di Regolamento avente a oggetto la #Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi#

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto, a partire dalle ore 17.00, in una sala del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		Pres.	Ass.
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>V.Sindaco</i>	X	-
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Asses.</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco Giordano</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 32/2022) che si riporta integralmente:

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Proponente Alessia Loise (Dirigente Staff)

PREMESSO CHE:

- si organizzano frequentemente eventi di diversa natura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, competizioni sportive, manifestazioni di carattere sociale, riprese cinematografiche, spettacoli, iniziative culturali di vario tipo;
- i soggetti privati organizzatori o promotori di tali eventi, richiedono alla Polizia Locale lo svolgimento di funzioni d'istituto anche oltre i normali turni di lavoro;
- tali prestazioni, sebbene soddisfino infungibili e fondamentali esigenze di ordine, sicurezza e fluidità della circolazione, vengono erogate dalla Polizia Locale a favore esclusivo o prevalente dei soggetti richiedenti;

CONSIDERATO CHE

- il terzo comma dell'art. 43 della legge 449/1997 rubricato "*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*", al c. 1 dispone che: "*Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile*", al c. 3 dispone che: "*Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio (...omissis...)*" e al c. 4 dispone che: "*Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto (...omissis...)*".
- l'art. 119 del d.lgs. 267/2000 rubricato "*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*" dispone che: "*in applicazione dell'art. 43 della legge 449/97, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni (...omissis...) possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.*"
- L'art. 22 del D.L. 50/2017, rubricato "*Disposizioni sul personale e sulla cultura*", al c. 3 bis, così come modificato dalla legge di conversione 96/2017 dispone che: "*a decorrere dal 2017, le spese del personale di Polizia Locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia Locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerati ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso...*"
- discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l'impossibilità per i Comuni di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale necessari a garantire lo svolgimento degli stessi, senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore;

VISTI

- il CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 e, in particolare, l'art. 56 bis rubricato "*Personale*"

destinatario delle disposizioni della presente Sezione” e l’art. 56 ter rubricato “Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato” che dispone quanto segue:

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

2. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.

3. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun Ente;

- Il D. Lgs n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 168;

DATO ATTO CHE

- i servizi d’istituto, a favore dei privati, verranno svolti dal personale della Polizia Locale come disciplinato dal richiamato art. 56 ter del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018;
- sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite dall’art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regioni – Autonomie Locali personale non dirigente, le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983 nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 nonché di quelli svolti nell’ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.
- nessun compenso sarà dovuto quando tali eventi sono organizzati dall’Amministrazione Comunale;

VISTA la nota ANCI del 23.11.2017 prot. 273/SIPRICS/mcc-17;

RILEVATO CHE

- Sono escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell’Amministrazione Comunale. Sono inoltre escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività è statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO dell’allegato “A”: “Regolamento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”;

DI PRENDERE ATTO dell’allegato “B”: relativo alle tariffe da corrispondere all’Amministrazione Comunale di Cosenza, dal terzo interessato, per l’espletamento dei servizi richiesti nel rispetto CCNL vigente;

DI PRENDERE ATTO dell’allegato “C”: “Schema di convenzione per lo svolgimento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”;

DI PRENDERE ATTO dell’allegato “D”: “Modello di domanda per lo svolgimento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”;

DI DARE ATTO CHE

- il personale che svolgerà i servizi di cui all’allegato Regolamento, sarà remunerato in base alla partecipazione individuale, secondo quanto disposto dal CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 e, in particolare, dall’art. 56 bis rubricato “Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione” e dall’art. 56 ter rubricato “Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato”;
- le tariffe di cui all’Allegato B, relative al costo del personale (straordinario e oneri accessori), saranno automaticamente aggiornate a seguito di variazioni previste dal CCNL vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore 13 - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate, al Settore Personale e Controllo di Gestione, alla RSU e alle OO.SS. Territoriali ed al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza;
DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – sez. Amministrazione Trasparente.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 12/03/2022

Il Dirigente di Staff

F.to Alessia Loise

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile .

Cosenza 17/03/2022

Il Direttore di Settore

F.to Francesco Giovinazzo

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'allegato "A": "Regolamento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi";

DI PRENDERE ATTO dell'allegato "B": relativo alle tariffe da corrispondere all'Amministrazione Comunale di Cosenza, dal terzo interessato, per l'espletamento dei servizi richiesti nel rispetto CCNL vigente;

DI PRENDERE ATTO dell'allegato "C": "Schema di convenzione per lo svolgimento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi";

DI PRENDERE ATTO dell'allegato "D": "Modello di domanda per lo svolgimento delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi";

DI DARE ATTO CHE

- il personale che svolgerà i servizi di cui all'allegato Regolamento, sarà remunerato in base alla partecipazione individuale, secondo quanto disposto dal CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 e, in particolare, dall'art. 56 bis rubricato "Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione" e dall'art. 56 ter rubricato "Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato";
- le tariffe di cui all'Allegato B, relative al costo del personale (straordinario e oneri accessori), saranno automaticamente aggiornate a seguito di variazioni previste dal CCNL vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore 13 - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate, al Settore Personale e Controllo di Gestione, alla RSU e alle OO.SS. Territoriali ed al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza;

DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – sez. Amministrazione Trasparente.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L.

267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2022 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to WALTER ROSARIO ELIGIO BLOISE

Cosenza 05/08/2022

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 05/08/2022

F:to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
